

# Accesso regime forfetario optando sin da subito per il regime ordinario IVA, anche se la natura dell'attività comporterebbe altrimenti l'applicazione del regime del margine

Con la [risposta ad interpello n. 181/2025](#), l'Agenzia delle entrate affronta l'interazione tra il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 e il regime speciale IVA del margine, disciplinato dall'art. 36 del D.L. n. 41/1995, con riferimento al commercio di beni usati, oggetti d'arte, antiquariato e simili.

Come è noto, ai sensi del comma 57, lett. a) della L. 190/2014, non possono accedere al regime forfetario i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, tra cui rientra il regime del margine.

Il fulcro della posizione dell'Amministrazione

La [risposta n. 181/2025](#) chiarisce che l'ostatività opera solo in caso di effettiva applicazione del regime speciale, e non semplicemente in presenza di un'attività "astrattamente rientrante" tra quelle soggette ex lege a tale disciplina.

Se il contribuente, avendone facoltà, specificano i tecnici di via Giorgione, esercita opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari (ex art. 36, D.L. 41/1995), l'ostacolo all'accesso al forfetario viene meno, a

condizione che tale opzione:

- sia formalizzata all'avvio dell'attività (per i soggetti neoimprenditori);
- ovvero nell'anno precedente (per soggetti già attivi).

Il regime del margine, in tal senso, rileva solo se effettivamente adottato, e non in ragione della mera riconducibilità oggettiva dell'attività.

Il principio è stato già delineato dalla prassi amministrativa. In particolare:

- nella [Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019](#), § 2.3.1, l'Agenzia ha chiarito che l'incompatibilità con il forfetario scatta **solo in caso di concreta applicazione del regime speciale IVA**;
- nella [Risposta n. 215/2019](#), si è ammesso l'accesso al forfetario da parte del **socio superstite di una snc estinta**, che proseguiva individualmente l'attività, **previa opzione per il regime ordinario IVA**;
- infine, nella [Risposta n. 48/2020](#), si è ritenuto **non ostativa** la mera appartenenza al comparto "*compro oro*" qualora il regime del margine **non sia mai stato applicato**, a condizione che **l'opzione per il regime ordinario sia esercitata sull'intera attività**.

[Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle entrate – n. 181 del 7 luglio 2025:](#) REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Regime speciale IVA ex articolo 36 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 – Attività di commercio di beni usati di modico valore – Applicabilità del regime forfetario in caso di inizio attività – Opzione, avendone la possibilità, per il regime ordinario IVA – Inapplicabilità delle cause ostative in assenza di utilizzo effettivo del regime speciale – Art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 – Articolo 36, D.L.

23/02/1995, n. 41, conv., con mod., dalla L. 22/03/1995, n.  
85